



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

COVID 19 (CORONAVIRUS)

D.P.C.M. 3 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA

SALUTE DEL 13 NOVEMBRE 2020

Ordinanza Ministro della Salute del 13 novembre 2020 – misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 – inserimento in zona rossa della
Regione Toscana

A partire da domenica 15 novembre 2020 la Toscana è diventata “ZONA ROSSA” per l'emergenza COVID in base all'indice di contagiosità della settimana dal 2 all'8 novembre, come stabilisce l'ordinanza firmata il 13 novembre 2020 dal Ministro della Salute. Roberto Speranza

La detta ordinanza porta in zona arancione le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche e in **“ZONA ROSSA” Campania e, appunto, Toscana.**

L'ordinanza ha validità per 15 giorni e, quindi, perderà i suoi effetti il 29 novembre ma prevede che la Campania e la Toscana si aggiungano all'elenco delle zone rosse che oggi già vede presenti Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Valle d'Aosta. Emilia-Romagna, Friuli e Marche diventeranno arancioni, raggiungendo Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria.

“Gialle” rimangono invece Lazio, Molise, Sardegna, Trento e il Veneto.

Oltre a tutti i divieti già in vigore con la zona arancione, gli spostamenti sono vietati, oltre che da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, anche all'interno del proprio comune, salvo che per motivi di lavoro, di salute o di necessità o per usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune.

Per qualunque spostamento nell'area rossa, da casa al supermercato o da casa al lavoro, sarà sempre comunque necessario utilizzare l'autocertificazione.

E' sempre consentito il rientro nella propria residenza o domicilio, così come l'accompagnamento a scuola mentre i genitori separati o divorziati possono andare a trovare i figli minori, anche in un altro comune.

Ecco alcune delle nuove regole **in vigore dal 15 novembre**:

Bar e ristoranti

Gli esercizi sono chiusi ma è consentito l'asporto fino alle 22, mentre non ci sono limiti d'orario per la consegna a domicilio.

Si ricorda che l'ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio.

Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.)

Commercio al dettaglio

Chiusi i negozi, tranne supermercati, generi alimentari e commercio al dettaglio di beni di prima necessità. Restano aperte le industrie, le attività legate all'artigianato, all'edilizia e ai servizi.

Negozi e servizi alla persona

Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio e le attività inerenti i servizi alla persona , con una serie di eccezioni elencate negli allegati 23 e 24 del DPCM del 3 novembre.

Oltre ai supermercati, negozi di generi alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie restano aperte anche le lavanderie, le ferramenta, negozi di vernici e materiali per costruire, i rivenditori di elettrodomestici, prodotti di informatica ed elettronica di consumo, di ottica e fotografia, benzinai e autosaloni. Rimangono aperti parrucchieri e barbieri, librerie e cartolerie, fiorai, rivenditori di macchine per l'agricoltura e attrezzi da giardinaggio, concessionari di auto e moto, rivenditori di cosmetici, saponi e prodotti igienico- sanitari, articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero; aperti i negozi di biancheria, di confezioni e calzature per bambini e di giocattoli. Chiusi, invece, i negozi di abbigliamento per adulti e i centri estetici.

I mercati

All'interno del mercato centrale e dei mercati rionali è consentita la vendita dei soli generi alimentari, del settore fiori-piante-animali e altri (vedere Allegato 23) in considerazione del fatto che, per quest'ultimo genere di attività, valgono le norme del DPR 228/01, per le quali l'attività svolta sulle aree pubbliche è equiparabile a quella svolta in azienda.

Chiese e cimiteri

Rimangono aperti con l'obbligo di restare all'interno dei confini comunali, evitando assembramenti e con obbligo di mascherina.

Sport e attività motoria

In base all'art. 3 del DPCM del 3 novembre, l'attività motoria (come la passeggiata) è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.

L'attività sportiva (come jogging o bicicletta) è possibile solo all'aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l'osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all'aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi.

Didattica

Didattica a distanza dalla seconda media alla quinta superiore, mentre restano in presenza nidi, materne, elementari e prima media. Chiuse le Università.

Musei e mostre

Chiusura di musei e mostre, cinema, teatri, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e quant'altro.

Allegato 23 Commercio al dettaglio

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 24
Servizi per la persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

In allegato le principali risposte del MEF relativamente ai comportamenti da seguire all'interno della "ZONA ROSSA".

Vi invitiamo a contattare il nostro Studio per ricevere maggiori informazioni.

Cordiali saluti.

Pistoia, li 15 novembre 2020

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani